

del titolo per ottenere la sistemazione, e cioè la dipendenza dello squadrista dall'Amministrazione presso la quale si chiede la sistemazione in ruolo.

Tuttavia, in considerazione dell'indole delicata della questione, e della espressione dell'art. 4 della legge citata 18 agosto 1940, il Direttore Generale ritiene di dover sottoporre al Comitato e al Consiglio la presente pendenza, per l'esame delle ragioni adottate dal ricorrente, a mezzo delle autorità sindacali, e per le decisioni circa la opportunità di trasmettere la istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio la proposta con l'avviso che la nuova domanda del Fratini debba essere respinta, esponendone i motivi alla Presidenza del Consiglio.

=====

VII - PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO ALL'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA MERCANTILE NAZIONALE CONTRO I RISCHI ORDINARI DELLA NAVIGAZIONE -

Il Direttore Generale riferisce che anche quest'anno l'Istituto è chiamato a partecipare alla copertura delle somme eccedenti la capacità di assorbimento del mercato assicurativo trasporti, nell'assicurazione della flotta nazionale mercantile contro il rischio ordinario di navigazione.

Come è stato praticato nel decorso anno, all'Istituto è riservata la partecipazione, in riassicurazione, nelle sicurtà di un numero limitato di navi di maggior tonnellaggio, adibite al servizio passeggeri, ma nella quota ridotta di 2.000.000 di lire per ciascuna nave avente valutazione superiore a L.50.000.000 e proporzionalmente per quelle di valore inferiore.

Nell'esercizio 1940, la quota massima per ciascuna nave era di L.4.300.000.

